

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

AGGIORNATO AL 30 MARZO 2010

INDICE

PREMESSA	5
INTRODUZIONE.....	6
1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	6
1.1. La responsabilità degli enti	6
1.2. I reati	6
1.3. Le sanzioni	9
1.4. Il modello di organizzazione e gestione e l’esonero da responsabilità dell’ente.....	10
IL MODELLO DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.....	14
PARTE GENERALE	14
I - La struttura del Modello e della Società.....	14
1. La struttura del Modello.....	14
2. I destinatari del Modello	15
3. La struttura societaria organizzativa	15
4. Deleghe e procure	17
5. Applicazione del Modello nelle società del Gruppo.....	17
II - Il Codice Etico della Società.....	18
III - Principi generali di controllo interno.....	19
IV - L’Organismo di Vigilanza.....	21
1. Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza.....	21
2. Nomina, funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	21
3. Attività e <i>reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza.....	23
4. Verifiche periodiche.....	23
5. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	24
V - Diffusione del Modello	25
1. Comunicazione e informazione.....	25
VI - Sistema Sanzionatorio	26
1. Principi generali	26
2. Sanzioni per i lavoratori subordinati	26
3. Misure nei confronti dei dirigenti	26
4. Misure nei confronti degli Amministratori	27
5. Misure nei confronti dei Sindaci	27
6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e <i>partner</i>	27
PARTE SPECIALE - REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO	28
I - I Processi Sensibili di DCM	28
II - Reati di abuso di mercato (articoli 25- <i>sexies</i> Decreto e 187- <i>quinquies</i> decreto legislativo 58/1998).....	30
1. Fattispecie rilevanti	30
2. Processi sensibili	31
3. Principi generali di comportamento	31
4. Procedure specifiche	32
III - Reati societari (articolo 25- <i>ter</i> Decreto)	34
1. Fattispecie rilevanti	34
2. Processi sensibili	37
3. Principi generali di comportamento	38

4.	Procedure specifiche	40
4.1.	Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	40
4.2.	Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.....	41
4.3.	Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	41
5.	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	41
IV -	I reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 25- <i>septies</i> Decreto).....	42
1.	Fattispecie rilevanti	42
2.	Processi sensibili	43
3.	Principi generali di comportamento e procedure specifiche – rinvio al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.....	43
V -	Reati contro l'industria e il commercio (articolo 25- <i>bis</i> .1 Decreto)	46
1.	Fattispecie rilevanti	46
2.	Processi sensibili	47
3.	Principi generali di comportamento.....	47
4.	Procedure specifiche	47
VI -	Reati in materia di proprietà industriale (articoli 25- <i>bis</i> , lett. <i>f-bis</i>) e 25- <i>bis</i> .1 Decreto)	49
1.	Fattispecie rilevanti	49
2.	Processi sensibili	50
3.	Principi generali di comportamento	50
4.	Procedure specifiche	51
VII -	Reati informatici (articolo 24- <i>bis</i> Decreto)	52
1.	Fattispecie rilevanti	52
2.	Processi sensibili	53
3.	Principi generali di comportamento e procedure specifiche	53
VIII -	Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25- <i>novies</i> Decreto).....	55
1.	Fattispecie rilevanti	55
2.	Aree sensibili.....	56
3.	Principi generali di comportamento	57
4.	Procedure specifiche	57
IX -	Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 Decreto)	59
1.	Fattispecie rilevanti	59
2.	Processi sensibili	62
3.	Principi generali di comportamento	64
4.	Divieti specifici	65
5.	Procedure specifiche	66
X -	I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25- <i>octies</i> Decreto)	68
1.	Fattispecie rilevanti	68
2.	Processi sensibili	68
3.	Principi generali di comportamento e procedure specifiche	69
XI -	Reati Transnazionali (articolo 10 legge 146/2006)	70
1.	Fattispecie rilevanti	70

2.	Processi sensibili	70
3.	Principi generali di comportamento e procedure specifiche	71
XII -	Reati associativi e di criminalità organizzata (articolo 24-ter Decreto)...	72
1.	Fattispecie rilevanti	72
2.	Aree sensibili.....	73
3.	Principi generali di comportamento e procedure specifiche	73

PREMESSA

Davide Campari-Milano S.p.A. (di seguito anche “DCM” o la “Società”) intende, con l’adozione del presente modello (di seguito il “Modello”), rafforzare i propri presidi di organizzazione e controllo interno, in specifico riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), sensibilizzando altresì i destinatari del Modello a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello, nondimeno, rappresenta una formalizzazione di presidi, procedure e controlli già esistenti piuttosto che la creazione *ex novo* di un sistema di organizzazione, gestione e controllo e si inserisce all’interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle *best practice* societarie in materia di *corporate governance* e ai principî e alle regole del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 11 novembre 2008, è stato predisposto seguendo le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* decreto legislativo 231/2001 di Confindustria, aggiornate da ultimo il 31 marzo 2008 (di seguito le “Linee Guida”).

La Società, attraverso l’opera precipua dell’Organismo di Vigilanza (Comitato Audit), sottoporrà il Modello a costante verifica della sua efficacia ed efficienza, per i fini indicati dal Decreto, e procederà, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell’Organismo di Vigilanza, alle modifiche e/o alle integrazioni che risulteranno opportune¹.

¹ Con delibera del 30 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione della Società ha apportato al Modello le modifiche rese necessarie alla luce dell’introduzione di nuovi reati-presupposto ad opera delle leggi 15 luglio 2009, n. 94 e 23 luglio 2009, n. 99.

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. La responsabilità degli enti

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale - amministrativa degli enti, quali, in particolare, le società di capitali, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica, autrice diretta e materiale dell'illecito penale.

Superando parzialmente il tradizionale principio *societas delinquere non potest*, il legislatore, pur prevedendo sanzioni di matrice necessariamente amministrativa, non potendosi irrogare ad un ente le sanzioni personali tipiche della repressione penale, ha connotato con forti tratti penalistici l'intero istituto; a titolo esemplificativo, i principi generali sono quelli tipici del diritto penale (articoli 2 - 4 Decreto - d'ora in poi il riferimento a meri articoli senza specificazione del testo normativo s'intendono riferiti al Decreto) e le norme di procedura ricalcano fortemente il rito penale (articoli 34 e seguenti), attribuendo al giudice penale la competenza a conoscere e decidere della responsabilità dell'ente.

L'ente risponde, ai sensi del Decreto, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (articolo 5, comma 1).

L'ente è responsabile anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

L'ente avente sede principale in Italia è altresì responsabile per i reati commessi all'estero allorché tali reati siano conoscibili dal giudice italiano ai sensi degli articoli 7 - 10 cod. pen. e per essi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (articolo 4).

1.2. I reati

L'ente risponde non di tutti i reati commessi da suoi esponenti a suo interesse o vantaggio ma solo di quelli tassativamente previsti dal Decreto agli articoli 24 e seguenti.

L'elenco, che è stato ripetutamente ampliato dal legislatore, include attualmente i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316-*bis* cod .pen.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (articolo 316-*ter* cod. pen.);
 - concussione (articolo 317 cod. pen.);
 - corruzione per atto d'ufficio (articolo 318 cod. pen.);
 - corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 cod. pen.);
 - corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* cod. pen.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 cod. pen.);
 - istigazione alla corruzione (articolo 322 cod. pen.);
 - concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (articolo 322-*bis* cod. pen.);
 - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 cod. pen.);
 - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, 2° comma, n. 1, cod. pen.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* cod. pen.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-*ter* cod. pen.);
- Reati societari e finanziari
- false comunicazioni sociali (articolo 2621 cod. civ.);
 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (articolo 2622 cod. civ.);
 - falso in prospetto (articolo 173-*bis* decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)²;
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624 cod. civ.);
 - impedito controllo (articolo 2625, 2° comma, cod. civ.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 cod. civ.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 cod. civ.);

² Tale fattispecie incriminatrice era un tempo normata all'articolo 2623 cod. civ., richiamato, dall'articolo 25-*ter* lettere *d* e *e* Decreto; in seguito all'abrogazione dell'articolo 2623 cod. civ. e alla trasposizione della norma incriminatrice nel decreto legislativo 58/1998 è dubbio se la commissione di tale reato possa ancora determinare la responsabilità dell'ente ovvero, in virtù del principio di tassatività della legge penale, il richiamo all'articolo 2623 cod. civ. sia oramai privo di significato.

- illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante (articolo 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629*bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (articolo 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 cod. civ.);
- aggio (articolo 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 cod. civ.);
- abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 e 187-*bis* (sanzione amministrativa) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (articoli 185 e 187-*ter* (sanzione amministrativa) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
- Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
 - delitto di omicidio colposo (articolo 589 cod. pen.) commesso in violazione dell'articolo 55, 2° comma, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o, in generale, delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - delitto di lesioni gravi e gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 590, 3° comma, cod. pen.).
- Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento
 - delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
 - delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)
- Reati contro l'industria e il commercio
 - delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
 - delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* cod. pen.);
 - delitto di frode contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
 - delitto di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
 - delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);

- delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
 - delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.);
 - delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.).
- Altri reati (in sintesi)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (articoli 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies cod. pen.);
 - delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.);
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
 - delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis cod. pen.);
 - delitti contro la personalità individuale - reati di schiavitù, prostituzione minorile e pornografia minorile (articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601 e 602 cod. pen.);
 - delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.);
 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articoli 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies legge 22 aprile 1941, n. 633);
 - delitti di criminalità organizzata e associativi: in particolare, delitto di associazione per delinquere, di associazione di tipo mafioso, di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, di sequestro a scopo di estorsione e delitti in materia di armi (articoli 416, 416-bis, 416-ter, 630 cod. pen., articolo 74 D.P.R. 309/1990 e art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 cod. proc. pen.);
 - delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I criteri di scelta e commisurazione delle sanzioni sono descritti negli articoli 10 e seguenti.

1.4. Il modello di organizzazione e gestione e l'esonero da responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di andare esente da responsabilità se prova, nell'ambito del procedimento penale instaurato, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, nonché di aver istituito un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del modello.

In particolare, l'articolo 6 prevede che *“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto (soggetti apicali, n.d.r.), l'ente non risponde se prova che:*

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”.

L'articolo 7 prevede inoltre che *“Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, n.d.r), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.*

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

DCM, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle Linee Guida.

Le Linee Guida individuano i seguenti passi per la predisposizione di un modello adeguato:

- identificazione dei rischi: individuazione dei settori e delle aree aziendali nei quali potrebbero realizzarsi i reati previsti dal Decreto e analisi delle possibili modalità attuative di tali illeciti nelle aree a rischio;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire o di ridurre a un livello accettabile i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli ovvero valutazione del sistema di controllo già esistente all'interno dell'ente e suo adeguamento.

A questo riguardo, Confindustria ha indicato i seguenti protocolli rilevanti del sistema di controllo preventivo, che DCM ha provveduto ad adottare, ove mancanti, o ad aggiornare:

- codice etico;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni strumenti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e formazione del personale;
- previsione di un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio delle violazioni delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Inoltre, per quanto riguarda i reati colposi commessi con violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rilevano altresì i seguenti protocolli:

- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definita formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- formazione e addestramento dei lavoratori;
- comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori;
- gestione operativa del sistema di controllo relativo ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro integrata con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

L'intero sistema di controllo interno è informato inoltre ai seguenti principi generali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale da cui risultano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione nonché i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- principio di separazione delle funzioni, tale per cui nessun processo aziendale può essere gestito interamente da un unico soggetto, dovendo affidarsi la gestione delle diverse fasi a professionalità distinte; poteri e responsabilità sono chiaramente definiti e tra di loro coerenti;

- documentazione dei controlli.

▪ Obblighi di informazione all'organismo di vigilanza.

Le procedure previste dal modello hanno in breve sintesi l'obiettivo di "tracciare" e ricostruire la formazione degli atti decisionali della società in modo che:

- (i) sia garantita l'effettiva trasparenza;
- (ii) non vi sia identità tra i soggetti che assumono/attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza delle operazioni nei libri contabili della società e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti per legge sulle operazioni compiute;
- (iii) il sistema di archiviazione dei documenti sia tale da impedirne l'alterazione successiva;
- (iv) le modalità di accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- (v) non siano corrisposti compensi di alcun tipo ad alcun soggetto se non congrui e per prestazioni effettivamente eseguite;
- (vi) eventuali sistemi di remunerazioni premianti siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e siano conseguenti al raggiungimento di obiettivi realistici;
- (vii) i casi in cui sono ammesse delle deroghe alle procedure siano espressamente previsti.

E' opportuno evidenziare, da ultimo, che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del modello che, dovendo corrispondere alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

IL MODELLO DI
DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.

PARTE GENERALE

I - LA STRUTTURA DEL MODELLO E DELLA SOCIETÀ

DCM, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione menzionata nella premessa (in conformità al disposto dell'articolo 6, 1° comma, lettera a)) e ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituiscono il presupposto perché la società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di *corporate governance* adottate e rispettate dalla Società.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati, e il conseguente esonero da responsabilità anche in relazione alle società del Gruppo, tutte le società italiane del Gruppo Campari hanno adottato il presente Modello, secondo le indicazioni di massima riportate nel paragrafo 5 che segue.

Gli amministratori con deleghe esecutive della Società provvedono a dare formale comunicazione delle modifiche apportate al Modello all'organo amministrativo delle società italiane del Gruppo, affinché queste recepiscano tempestivamente le modifiche e ne diano adeguata comunicazione alle rispettive strutture.

Il Comitato Audit e il Collegio Sindacale di DCM hanno preso atto del Modello e formalizzeranno il proprio impegno a osservarlo, per quanto li possa riguardare, con il primo verbale utile.

1. La struttura del Modello

Il Modello, elaborato in conformità alle Linee Guida, si concretizza in un articolato sistema che può essere sinteticamente descritto come segue.

- **Codice etico.**

Del Modello fa parte integrante il codice etico della Società (di seguito il "Codice Etico"), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 26 febbraio 2004 e successivamente modificato.

Il rispetto delle prescrizioni contenute in tale Codice è richiesto imprescindibilmente a tutti gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori di DCM.

- Sistema di controllo interno.

È l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo e il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi.

- Regole e procedure specifiche di condotta.

All'individuazione di specifiche aree di rischio segue la previsione di regole e procedure atte a ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

- Organismo di Vigilanza.

L'organo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

A tal fine è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché di un'adeguata autonomia finanziaria.

- Sistema disciplinare.

DCM ha previsto un adeguato sistema disciplinare per sanzionare efficacemente la mancata osservanza delle misure previste dal Modello.

2. I destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono gli esponenti aziendali di DCM e, in particolare, gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i collaboratori con funzioni direttive.

In ogni caso, sono destinatari del Modello i dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, i dipendenti della Società, nonché coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie indicate nel Decreto (di seguito i "Destinatari").

3. La struttura societaria organizzativa

La Società è a capo del Gruppo Campari, attivo nel settore delle bevande e presente in 190 paesi con posizioni *leadership* in diversi mercati.

Esso opera, in particolare, nei segmenti *spirit*, *wine* e *soft drink*.

Le azioni della Società sono quotate sul mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

DCM esercita le sue attività, anche a livello di Gruppo, in modo organizzato ed efficiente, attraverso apposite unità operative, strutturate secondo l'organigramma che di seguito si sintetizza:

- Area Corporate
 - affari Legali e business development
 - investor relations
 - finanza, controllo e tesoreria
 - sistemi informativi
 - risorse umane
 - marketing
- Business Unit Global Product Supply Chain
 - product supply chain Europe
 - product supply chain South America
 - product supply chain North America
- Business Unit Italia
 - commerciale
 - amministrazione
 - controllo
 - sistemi informativi
 - risorse umane
 - marketing
 - qualità
 - real estate & facility management
- Business Unit North America
- Business Unit South America
- Business Unit Internazionale
- Business Unit Central Europe
- Business Unit Vini
 - commerciale Italia
 - controllo
 - commerciale Estero
 - marketing e public relations
 - risorse umane
 - stabilimenti e produzione

4. Deleghe e procure

DCM presta la massima attenzione al conferimento dei poteri di rappresentanza della Società, delineando un sistema di procure improntato ai criteri di efficienza e necessità.

Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro delegati, attribuiscono poteri di rappresentanza a dipendenti della Società per il migliore svolgimento delle attività sociali, attraverso procure notarili che precisano ambiti e limiti di tali poteri.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delega sue attribuzioni a propri componenti, in conformità alla legge e secondo quanto ogni anno descritto nella relazione sulla *corporate governance* allegata al bilancio.

5. Applicazione del Modello nelle società del Gruppo

Ciascuna società direttamente o indirettamente controllata da DCM, avente sede legale in Italia, ha adottato - con apposita delibera del relativo consiglio di amministrazione - il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo", eventualmente adattandolo alle propria realtà, con particolare riguardo alle specificità delle rispettive aree/attività di rischio. Ciascuna società provvede, inoltre, a recepire le modifiche apportate al Modello.

L'organismo di vigilanza di ciascuna società controllata coincide generalmente con l'organismo di vigilanza di DCM, salvo che, per particolari ragioni, sia prevista la presenza di un organismo di vigilanza autonomo ovvero l'attribuzione delle funzioni dell'organismo di vigilanza direttamente all'organo dirigente, così come espressamente previsto dall'articolo 6, 4° comma, del Decreto.

In queste ultime ipotesi, gli organismi di vigilanza o gli organi dirigenti delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della controllante e con questo si coordinano adeguatamente ed efficacemente, anche mediante scambio di informazioni o partecipazione reciproca alle riunioni.

II - IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 febbraio 2004 e successivamente modificato)

[Disponibile all'indirizzo internet:
www.camparigroup.com/media/pdf/codice_etico_ita.pdf]

III - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è definito come il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal *management* e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative nell'impiego delle risorse;
- affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico - finanziario, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;
- conformità alle leggi, ai regolamenti e alle pertinenti procedure interne;
- salvaguardia del patrimonio aziendale, con attenzione a che il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società.

Il sistema di controllo interno è retto da principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità operative.

Principi fondamentali

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate e alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per le unità operative può essere originata / attivata senza un'adeguata autorizzazione.
- I sistemi operativi (procedure, organizzazione, processi e sistema informativi) devono essere coerenti con le politiche di Gruppo e il Codice Etico.

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili e delle *best practice* internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo e aggiornato piano dei conti.

Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi di ciascuna unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa.

- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento.
- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.
- I processi di innovazione relativi a prodotti / servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (*policy*, norme operative, procedure interne, *etc.*) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni tra fasi / processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, *etc.*) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili in ciascuna unità operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell'analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo / attività e un relativo flusso periodico di *reporting* verso il *management* e verso l'Organismo di Vigilanza.
- I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione / accesso ai dati e ai beni delle unità operative, secondo il principio *need to know-need to do*.

Monitoraggio

- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e costante adeguamento.

IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (articoli 6 e 7), come generalmente interpretate, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nella attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti possono essere soddisfatti prevedendo un'elevata collocazione dell'OdV nell'organigramma gerarchico della Società nonché flussi informativi direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell'azione.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere inserito organicamente nella struttura della Società, sì da garantire un'attività di vigilanza continua ed integrata;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

.

2. Nomina, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV – deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (articolo 6, lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento continuo – è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina.

L'OdV è composto da almeno tre membri, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. Il componente dell'OdV che sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per

uno dei reati in relazione ai quali è prevista responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, decade automaticamente dalla carica.

In considerazione della peculiarità delle sue attribuzioni e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo l'OdV può essere supportato da personale dedicato, dalle funzioni aziendali competenti, e da figure professionali esterne, quando ciò risulti necessario.

L'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; tuttavia, continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni sino alla sostituzione effettiva. Qualora, per qualsiasi ragione, un componente dell'OdV cessa dalla carica prima del termine dell'incarico, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione. Il componente così nominato scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

L'OdV nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione del Modello, in relazione alle procedure e ai protocolli che la Società ha adottato o intende adottare;
- sull'aggiornamento del Modello, ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

Su un piano più specificamente operativo, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea");
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- d) coordinarsi con il responsabile di funzione per la formulazione e realizzazione dei programmi di informazione e formazione del personale sulle finalità e previsioni del Modello;
- e) coordinarsi con gli organismi di vigilanza delle società controllate, se nominati, ovvero svolgere l'attività di vigilanza nell'interesse delle controllate;
- f) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;

- g) effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, soprattutto in relazione a operazioni e atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- h) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione ai sensi del paragrafo 5 che segue;
- i) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;
- j) coordinarsi con le varie funzioni e direzioni aziendali per la verifica dell'esistenza di ulteriori aree di rischio da mappare e per la definizione di ulteriori procedure e protocolli atti a prevenire i reati previsti nel Decreto.
- k) in caso di accertamento di violazioni del Modello, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o a un Amministratore Delegato, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'OdV ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o i Consiglieri di Amministrazione della stessa.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

I componenti dell'OdV sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3. Attività e reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riporta su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Degli incontri verrà redatto verbale, custodito a cura del Presidente.

Sarà cura dell'OdV preparare periodicamente un rapporto scritto sulle attività svolte in merito all'attuazione, aggiornamento ed efficacia del Modello, destinato al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Audit e al Collegio Sindacale.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici, ed in particolare, ma non esclusivamente, con le aree controllo interno e affari legali.

4. Verifiche periodiche

L'OdV ha la responsabilità delle attività di verifica sul Modello, che saranno svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle attività delle aree a rischio.

L'OdV formulerà e aggiornerà sistematicamente il piano delle verifiche (o programma di vigilanza).

5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le funzioni aziendali interessate dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione anche proveniente da terzi e attinente all'attuazione del Modello stesso.

In particolare, dovranno essere resi noti tempestivamente all'OdV:

- a) le decisioni relative a richieste, erogazioni e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;
- c) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- d) le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- e) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza della norme di Decreto;
- f) il sistema di deleghe e procure della Società.

Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

Inoltre, ogni informazione o segnalazione, anche di natura ufficiosa, che assuma rilevanza in ordine alle disposizioni del Modello e del Decreto, dovrà essere comunicata all'OdV che dovrà assicurarne la raccolta garantendo, ove del caso, la riservatezza dovuta ai segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei singoli coinvolti erroneamente o in mala fede.

All'uopo è stata creata una casella di posta elettronica dedicata (organismo231@campari.com), accessibile esclusivamente ai membri dell'OdV e alla quale chiunque potrà inoltrare eventuali segnalazioni.

V - DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Comunicazione e informazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di DCM assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle future, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

L'adozione del Modello sarà comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa, indicando la possibilità di scaricare una versione elettronica dello stesso sul sito *internet* della Società www.camparigroup.com.

Ai nuovi assunti, invece, verrà consegnato un *set* informativo, comprendente ad esempio il Codice Etico, il CCNL e il Modello, con il quale si intende fornire le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla direzione risorse umane in collaborazione con l'OdV e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della società.

All'OdV è demandato il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione, che avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.

DCM, entro limiti di ragionevolezza, promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori, anche curando, se del caso, che tali soggetti si impegnino contrattualmente ad osservare il presente Modello.

VI - SISTEMA SANZIONATORIO

1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio delle violazioni delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta e inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui la comprensione delle prescrizioni stabilite dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Salvo quanto previsto dalla legge, ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni stabilite dal CCNL applicabile, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori.

Le sanzioni saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nell'illecito;
- delle altre particolari circostanze in cui è stato realizzato l'illecito.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte di dirigenti, del Modello, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 cod. civ. (diligenza del prestatore di lavoro).

Posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il CCNL applicabile non prevede sanzioni specifiche per i dirigenti, in caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello ovvero di adozione, nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi aziendali sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee, anche in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile

4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5. Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'OdV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti ivi compresa, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e *partner*

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di collaboratori esterni, *partner* e fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società.

PARTE SPECIALE - REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE
PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO

I - I PROCESSI SENSIBILI DI DCM

DCM ha condotto un'approfondita analisi, finalizzata all'individuazione dei processi sensibili e delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; alla luce di tale attività, è emerso che i reati per i quali sussistono rischi di commissione, tenuto conto delle specificità dell'attività sociale, sono allo stato, in ordine approssimativamente decrescente di rischio, i seguenti:

- reati di abuso di mercato;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento;
- reati inerenti i sistemi informatici e il trattamento illecito di dati;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati contro e in danno della pubblica amministrazione;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali;
- reati di criminalità organizzata e associativi.

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal Decreto appare ragionevolmente trascurabile.

La graduazione dei rischi relativi alle differenti tipologie di reato si spiega in considerazione delle specificità di DCM.

Ad esempio, essendo una società con azioni quotate in mercati regolamentati, DCM è soggetta alla stringente disciplina legislativa e regolamentare prevista dall'ordinamento per tale tipologia di società, con la conseguenza che i reati di *market abuse* appaiono prognosticamente quelli più a rischio, seguiti certamente dai reati societari, che vengono in rilievo in tutte le società di capitali, a maggior ragione se quotate.

Analogamente, l'elevato rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio peraltro immanente in qualsiasi attività imprenditoriale - deriva in particolare dalla natura industriale dell'attività sociale.

I rischi di reati connessi a infortuni sul lavoro aumentano, infatti, considerevolmente negli stabilimenti produttivi della Società, anche in relazione alla pericolosità delle sostanze (alcol e suoi derivati) impiegate nei processi di produzione.

Assumono particolare rilevanza anche i rischi di commissione di reati contro l'industria e il commercio, svolgendo DCM attività di produzione industriale e, in particolare di produzione di sostanze alimentari. Parimenti, non sono trascurabili i rischi di commissione di reati in materia di proprietà industriale e intellettuale, in considerazione dell'ampio impiego di marchi e altri segni distintivi di prodotti industriali nonché dell'utilizzo di opere dell'ingegno altrui, di natura soprattutto informatica.

Risulta invece non particolarmente elevato il rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione in quanto i rapporti che la Società intrattiene con la stessa sono limitati alle normali relazioni che qualunque soggetto imprenditoriale ha con la pubblica amministrazione (autorizzazioni, licenze sanitarie, contenzioso, verifiche ispettive, *etc.*), difettando invece di rilevanti contatti e rapporti direttamente connessi alla specifica attività sociale.

In ogni caso, tutti i processi aziendali devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, ai principi contenuti nel Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di poteri di rappresentanza e alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nei paragrafi che seguono, per ciascuna categoria di reati, si descrivono sommariamente la fattispecie incriminatrici, nonché i principi generali e le regole procedurali specifiche adottate da DCM per prevenire la commissione di tali reati.

Per comodità espositiva, saranno trattati congiuntamente, nella sezione dedicata ai "Reati in materia di proprietà industriale", i reati di falsità in segni di riconoscimento, di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen. ed alcuni reati contro l'industria e il commercio, in quanto tutti attinenti a questioni di diritto industriale e connessi, pertanto, ad aree e processi aziendali affini.

II - REATI DI ABUSO DI MERCATO (ARTICOLI 25-SEXIES DECRETO E 187-QUINQUIES DECRETO LEGISLATIVO 58/1998)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 25-*sexies* del Decreto prevede la responsabilità penale - amministrativa dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 58/1998.

Inoltre l'articolo 187-*quinquies* del decreto legislativo 58/1998 prevede la responsabilità dell'ente per le sanzioni amministrative previste dagli articoli 187-*bis* (abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* (manipolazione del mercato).

Si descrivono brevemente di seguito le norme sanzionatorie.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 decreto legislativo 58/1998)

Commette tale reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 187-*bis* decreto legislativo 58/1998)

La condotta sanzionata in via amministrativa coincide con quella sanzionata penalmente, differenziandosi principalmente per l'assenza del dolo quale condizione necessaria per l'applicazione della sanzione.

Manipolazione del mercato (articolo 185 decreto legislativo 58/1998)

Commette tale reato chiunque diffonde notizie false (cosiddetta manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (cosiddetta manipolazione negoziativa).

Manipolazione del mercato (articolo 187-ter decreto legislativo 58/1998)

Commette tale illecito amministrativo chiunque, fermo restando quanto previsto dall'articolo 185, tramite mezzi di informazione, compreso *internet* o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

L'integrazione dell'illecito amministrativo prescinde, dunque, dall'idoneità concreta della condotta ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'articolo 187-ter decreto legislativo 58/1998 sanziona, inoltre chiunque pone in essere:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

2. Processi sensibili

Le aree considerate più a rischio, per la commissione dei predetti reati, appaiono essere tutte quelle connesse alla gestione di informazioni privilegiate, intendendosi per tali informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

3. Principi generali di comportamento

DCM adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa relativa agli illeciti di *market abuse*.

È fatto divieto ai soggetti iscritti nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, di cui all'articolo 115-*bis* decreto legislativo 58/1998, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo poc' anzi descritte.

In particolare, è espressamente vietato ai predetti soggetti di:

- utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la

Società, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, di società del Gruppo ovvero di altre società quotate, per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;

- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla Società e al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta o consentita;
- diffondere informazioni di mercato riguardanti la Società o il Gruppo false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso *internet*, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- compiere operazioni che abbiano l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario.

4. Procedure specifiche

Coerentemente con il sistema di *corporate governance* e con i principi contenuti nel Codice Etico, il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto della procedura per il trattamento delle informazioni riservate e della procedura per la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiata, approvate da DCM, che prevedono, in via generale:

- compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della Società delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- le regole sulla tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 115-*bis* decreto

legislativo 58/1998 e degli articoli 152-*bis* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999. In particolare si prevedono i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie devono avvenire in conformità a procedure interne, se presenti, e in ogni caso alle norme legislative e regolamentari applicabili.

In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quotati della Società è opportuno richiedere un parere preventivo al Responsabile Affari Societari.

La Società predispose un programma di informazione periodica dei soggetti inseriti nel registro di cui all'articolo 115-*bis* decreto legislativo 58/1998 sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di *market abuse* possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure qui previste, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure.

Il responsabile che deroga alle suddette procedure è tenuto a richiedere una preventiva autorizzazione e successiva ratifica da parte del suo superiore gerarchico.

Occorrerà infine darne immediata informazione all'OdV.

III - REATI SOCIETARI (ARTICOLO 25-TER DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 25-ter prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione di molteplici reati societari, di cui si riporta qui una breve descrizione delle fattispecie.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 cod. civ.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 cod. civ.)

Il reato di cui all'articolo 2622 cod. civ. è integrato nel caso in cui una delle condotte previste dall'art. 2621 cod. civ. cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela della persona offesa salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

Falso in prospetto (articolo 173-bis decreto legislativo 58/1998)³

L'articolo 34 della Legge 262 del 2005 ha introdotto un nuovo articolo 173-bis all'interno del decreto legislativo 58/1998 che, sulla falsa riga dell'abrogato articolo 2623 cod. civ., punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque,

³ Cfr. nota 1.

allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo da indurre in errore i suddetti destinatari.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo intenzionale);
- la condotta deve essere idonea a indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico);

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (articolo 2624 cod. civ.)

Commettono tale reato i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Trattasi di reato proprio, i cui soggetti attivi sono identificabili nei responsabili della società di revisione; tuttavia, i componenti gli organi di amministrazione e controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Impedito controllo (articolo 2625 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori che, impedendo o ostacolando, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, abbiano cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 cod. civ.)

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Occorre aggiungere che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 cod. civ.)

Questo reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 58/1998, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 385/1993, del citato decreto legislativo 58/1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 124/1993, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 cod. civ.)

Tale ipotesi si ha quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 cod. civ.)

Il reato, proprio dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 cod. civ.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 cod. civ.)

Commette tale reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 cod. civ.)

Commettono tale reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Processi sensibili

Le attività svolte da DCM nelle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati societari sono generalmente regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificamente a rischio (processi sensibili) in relazione ai predetti reati sono ritenute le seguenti:

1. attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell'impresa (*i.e.* redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;

3. informativa societaria e rapporti con gli organi di vigilanza, di informazione e stampa (*i.e.* gestione delle informazioni d'impresa; comunicazione al mercato di informazioni rilevanti);
4. attività o condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee a ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;
5. attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
6. compravendita di azioni e obbligazioni non negoziate su mercati regolamentati italiani ed europei; stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
7. gestione degli accertamenti ispettivi;
8. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
9. gestione delle risorse finanziarie.

Il presente capitolo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico della Società.

3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nei processi sensibili di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di *corporate governance* approvati da DCM, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practice* internazionali;
- il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Società e il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*.

Ai Destinatari coinvolti nei processi sensibili rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate (articolo 25-ter del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

È previsto, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) comportarsi in modo tale da agevolare il regolare funzionamento degli organi sociali e del sistema amministrativo, contabile e organizzativo della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 4:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

4.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

I documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, *etc.*) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

4.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

I rapporti tra DCM e la società di revisione contabile sono informati al pieno rispetto della normativa applicabile.

In particolare, gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa e incompatibile con la revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione contabile, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* della società di revisione contabile.

Eventuali deroghe, dovranno tempestivamente essere portate all'attenzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e previo parere motivato del Comitato Audit.

4.3. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività di DCM soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte secondo le modalità disciplinate dalle procedure interne esistenti e relative:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad esempio bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

5. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

In aggiunta alle regole di *corporate governance* e alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

IV - I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ARTICOLO 25-SEPTIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 9 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il Decreto introducendo l'articolo 25-*septies*, successivamente modificato dall'articolo 300 del decreto legislativo 81/2008, istitutivo della responsabilità degli enti in caso di reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (articolo 589 cod. pen.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel Decreto riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione per l'ente è notevolmente più elevata nei casi previsti dall'articolo 55, 2° comma, del decreto legislativo 81/2008, cioè se il fatto avviene in aziende che svolgono attività *lato sensu* pericolose.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (articolo 590, 3° comma, cod. pen.)

Il reato, agli effetti del Decreto, si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi dell'articolo 583, 1° comma, cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi dell'articolo 583, 2° comma, cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

2. Processi sensibili

I rischi di commissione dei predetti reati sono “trasversali” e riguardano tutti i processi e le attività aziendali.

In particolare appaiono particolarmente a rischio tutti i processi legati al rispetto e all’attuazione delle prescrizioni e delle procedure previste dal decreto legislativo 81/2008.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche – rinvio al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Per quanto concerne i reati in esame, il Modello trova un’efficace attuazione attraverso la scrupolosa osservanza del decreto legislativo 81/2008.

Non possono riportarsi nel Modello tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto, che pertanto si richiama integralmente quale atto normativo integrativo del Modello, in relazione al quale l’OdV può esercitare tutte le sue prerogative, avvalendosi, se necessario, di personale specializzato.

In questa sede si pone l’accento soltanto sui principi generali e sulle macroaree di maggiore interesse, affinché i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'articolo 25-*septies* Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel decreto legislativo 81/2008.

In linea generale, DCM informa l’intera sua attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai seguenti criteri e alle seguenti misure generali:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- predisposizione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;
- adozione di misure e procedure finalizzate alla valutazione e alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro cui sono esposti i lavoratori (anche esterni alla Società) in relazione a lavori, opere e servizi prestati da terzi nell'interesse della Società stessa.
- verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate e registrazione dell'effettuazione delle attività in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

In particolare, inoltre, la Società si adopera affinché vengano pienamente osservate tutte le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 in relazione ai seguenti ambiti:

- obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- obblighi dei lavoratori;
- attribuzioni di responsabilità nel rispetto dei requisiti di professionalità imposti dal decreto legislativo 81/2008 e di quanto previsto dall'articolo 16 del predetto decreto legislativo in punto deleghe di funzioni;
- valutazione dei rischi e stesura del documento di cui all'articolo 17, 1° comma, lettera *a*, decreto legislativo 81/2008;

- servizio di prevenzione e protezione e monitoraggio della sua efficacia;
- formazione, informazione e addestramento del personale;
- sorveglianza sanitaria;
- gestione delle emergenze;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- istituzione, aggiornamento e buona tenuta dei registri, della documentazione e degli archivi richiesti dalla normativa applicabile;
- definizione procedure interne per l'efficiente osservanza della normativa applicabile;
- obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. 81/2008 in relazione ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, con particolare riferimento ai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni alla Società.

V - REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTICOLO 25.BIS.1 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*", introducendo l'articolo 25-bis.1 del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni reati contro l'industria e il commercio.

In questa sezione si esamineranno i reati di cui agli articoli 513, 513-bis, 515 e 516 cod. pen., che attengono a profili tradizionali di tutela del regolare esercizio dell'attività commerciale e industriale e della correttezza e della sicurezza degli scambi commerciali. Gli altri reati inclusi nel capo dei delitti contro l'industria e il commercio saranno, invece, oggetto di analisi nella successiva sezione, dedicata ai reati in materia di proprietà industriale.

L'art. 25-bis.1 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione dei seguenti reati:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale e, in via mediata, anche l'interesse economico nazionale. Si tratta di un reato di mera condotta, in quanto non è necessario che si verifichi effettivamente l'evento di impedimento o turbamento dell'esercizio dell'attività, sufficiente essendo la condotta descritta, assistita dal dolo specifico di impedire o turbare l'esercizio dell'industria o del commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

Tale fattispecie, che tutela l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali, incrimina chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

Tale fattispecie, che tutela la buona fede e l'affidabilità degli scambi commerciali, incrimina chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Per ricostruire la nozione di genuinità si tiene conto sia della genuinità c.d. naturale, intendendosi per tale la conformità di una sostanza alla sua composizione biochimica naturale e non alterata, sia della

genuinità c.d. formale, intendendosi per tale la conformità della composizione di una sostanza ai requisiti previsti in eventuali norme tecniche.

2. Processi sensibili

La circostanza che l'attività principale di DCM sia la produzione e la vendita di beni, e in particolare di sostanze alimentari, rende concreto il rischio di commissione di tali reati e, in particolare, dei reati di cui agli articoli 515 e 516 cod. pen. Le aree aziendali più sensibili sono quelle connesse alla produzione e al controllo della qualità, cui afferiscono tutte le fasi e i processi che coinvolgono i beni prodotti e le sostanze alimentari, dall'acquisto delle materie prime al confezionamento e all'etichettatura del prodotto finito.

3. Principi generali di comportamento

DCM adotta politiche aziendali idonee a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione.

Ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte e comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, inoltre, hanno l'obbligo, nell'ambito delle proprie funzioni, di curare che i processi aziendali produttivi e, in particolare, quelli coinvolgenti le sostanze alimentari si svolgano in conformità alla normativa tecnica applicabile, a tutela della genuinità dei prodotti.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione e nel rispetto dei principi generali di comportamento sopra indicati sono adottate i seguenti specifici presidi:

- nell'ambito dell'attività di scelta e acquisto delle materie prime e dei materiali di confezionamento, la Società individua requisiti di qualità che i beni forniti da terzi devono soddisfare. A tal fine adotta "Capitolati generali di fornitura" e "Specifiche tecniche di fornitura" atti a garantire la rispondenza delle materie prime e dei materiali di confezionamento alla normativa tecnica applicabile e ad elevati *standards* tecnico-qualitativi e igienico-alimentari;
- la Società adotta e applica Manuali di autocontrollo e il sistema HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) al fine di garantire la conformità dei prodotti alla normativa tecnica e il rispetto di elevati *standards* qualitativi, igienico-alimentari e commerciali. In particolare, i sistemi di autocontrollo adottati prevedono:
 - procedure di ispezione e validazione delle materie prime e dei materiali di confezionamento in ingresso agli stabilimenti di produzione;

- la predisposizione di istruzioni tecniche per la fabbricazione di ciascun prodotto e di procedure di controllo di processo per ciascuna produzione negli stabilimenti;
- procedure di tracciabilità, rintracciabilità e richiamo dal mercato;
- la Società adotta Sistemi di Gestione della Qualità certificati sulla base degli *standards* ISO 9001, IFS (*International Food Standard*), BRC (*Global Standard Food*), ISO 22001;
- in relazione all'utilizzo di prodotti con indicazione geografica o denominazione d'origine, la Società adotta procedure atte a garantire la conformità di ciascun prodotto a tutti i requisiti previsti dal disciplinare specifico, sia sotto il profilo delle caratteristiche organolettiche del prodotto sia sotto il profilo del confezionamento e dell'etichettatura del prodotto stesso.

In particolare, in relazione alla produzione di vini ad indicazione geografica o denominazione d'origine:

- sono utilizzati soltanto uve e vini provenienti da vigneti iscritti nello Schedario Vitivinicolo Nazionale;
- la vinificazione, la maturazione e l'invecchiamento avvengono secondo le modalità prescritte da ciascun disciplinare e sono annotate sugli appositi registri vidimati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- la Società aderisce ai consorzi di tutela dei vini IGT/DOC/DOCG, i quali provvedono a controlli analitici ed organolettici in fase di commercializzazione;
- la produzione è sottoposta alle verifiche dell'organismo designato per ogni IGT/DOC/DOCG dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sul rispetto dei requisiti dei disciplinari. Tali verifiche si svolgono attraverso controlli documentali e prelievi di campioni organolettici e, in caso di esito positivo, sono seguite dal rilascio dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla commercializzazione.

VI - REATI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ARTICOLI 25-BIS, LETT. F-BIS) E 25-BIS.1 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*", introducendo la lettera *f-bis* del primo comma dell'articolo 25-*bis* e l'articolo 25-*bis*.1 del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni reati a tutela di diritti di proprietà industriale.

In primo luogo, il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente per tre reati di falso aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, onde punire i destinatari del Decreto che, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, alterassero o falsificassero gli altrui titoli di proprietà industriale, ledendo inoltre la fede pubblica nell'autenticità e genuinità di tali titoli.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali titoli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso con i reati di cui all'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, ovvero detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tale reato è incluso nel capo dei delitti contro l'industria e il commercio ma le sue caratteristiche obiettive lo rendono affine ai reati di falso, e in particolare ai reati di cui agli articoli 473 e 474 cod. pen., da cui si differenzia sostanzialmente per l'oggetto materiale.

Accanto ai predetti reati di falso, il legislatore ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione a delitti che, pur rubricati tra i delitti contro l'industria e il commercio, ledono non solo la fiducia nel mercato e la sicurezza degli scambi ma

anche diritti di proprietà industriale ovvero sono commessi mediante la violazione di diritti di proprietà industriale:

Frode contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

2. Processi sensibili

La Società riserva grande attenzione ai marchi e agli altri segni distintivi che contraddistinguono i suoi prodotti in tutto il mondo. L'elevata operatività nell'ambito dei diritti di proprietà industriale rende conseguentemente concreto il rischio di commissione dei reati descritti nella presente sezione.

Le aree di operatività aziendale considerate maggiormente a rischio sono tutte quelle connesse all'adozione, all'utilizzo e in generale alla gestione dei marchi e degli altri diritti di proprietà industriale, ivi incluse le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei prodotti.

3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati qui esaminati, ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare le procedure aziendali previste dalla presente sezione e ad osservare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

DCM promuove il rispetto delle norme sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale anche aderendo e collaborando con l'associazione INDICAM, Istituto

di Centromarca per la difesa e l'identificazione dei marchi autentici e per la lotta alla contraffazione.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire il rischio dei reati di cui alla presente sezione, sono adottati i seguenti specifici presidi:

- l'adozione di qualunque nuovo marchio, segno distintivo, modello o altro elemento suscettibile di tutela ai sensi delle norme in materia di proprietà industriale, è sempre subordinata alla preventiva verifica che tale nuovo marchio, segno o elemento non leda diritti preesistenti di terzi. All'uopo sono condotti, da consulenti esterni e sotto la supervisione dell'Area Legale interna, accertamenti e verifiche sulle banche dati ufficiali dei diritti di proprietà industriale;
- sono adottate linee guida, redatte dall'Area Legale, finalizzate a garantire che l'utilizzo dei marchi avvenga in costante conformità alla normativa applicabile;
- l'utilizzo dei marchi, sia sui prodotti, sia nella comunicazione interna ed esterna, avviene nel rispetto delle linee guida di cui al punto precedente;
- l'utilizzo di indicazioni geografiche e di denominazioni d'origine per i prodotti agroalimentari, in particolare per i vini, è subordinato alla preventiva e attenta verifica che esse non inducano in errore sull'origine e la provenienza del prodotto;
- le produzioni con indicazioni geografiche o denominazioni d'origine sono soggette alla verifica, condotta dall'Area Legale in collaborazione con l'Area di controllo qualità, della conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti dal corrispondente disciplinare, con particolare attenzione alle regole previste per l'etichettatura;
- l'uso o l'apposizione di simboli o marchi collettivi identificativi dell'appartenenza a determinati consorzi sono subordinati alla verifica che la società produttrice appartenga effettivamente al consorzio di riferimento.

VII - REATI INFORMATICI (ARTICOLO 24-BIS DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

La legge 18 marzo 2008, n. 48, introducendo l'articolo 24-*bis* Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di taluni reati informatici, di cui si fornisce di seguito una breve descrizione

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-*quinqües* cod. pen.)

Integra tale reato la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (articolo 617-*quater* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. (articolo 617-*quinqües* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater cod. pen.e articolo 635-quinquies cod. pen.)

Commette tale reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è più elevata se la condotta è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Delitti di falso riguardanti documenti informatici (articolo 491-bis cod. pen.)

L'ente risponde altresì per la commissione di qualunque delitto di falsità in atti (articoli 476 e seguenti cod. pen.) qualora esso riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-quinquies cod. pen.)

Commette tale reato il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. Processi sensibili

Nell'ambito di DCM i processi a rischio di commissione dei reati del presente capitolo appaiono essere quelli connessi alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato poc'anzi descritte.

La Società predispone procedure interne, che i Destinatari sono tenuti a osservare, riguardanti l'utilizzo dei sistemi informatici e predispone adeguate misure affinché ne sia sempre salvaguardata la sicurezza, attribuendo idonei poteri di gestione e controllo al responsabile dell'area sistemi informativi.

In particolare, la Società:

- disciplina l'accesso alle risorse e ai sistemi informatici da parte dei dipendenti e degli altri Destinatari in base a criteri di proporzionalità, necessità ed efficienza;
- organizza i sistemi informatici in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata;
- predispone adeguate misure di sicurezza per la protezione e la conservazione dei dati e per evitare accessi abusivi ai sistemi informatici aziendali;
- disciplina l'accesso e il trattamento di dati personali in conformità al decreto legislativo 196/2003;
- predispone adeguate misure di gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici affinché ne sia salvaguardata la segretezza.

VIII - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ARTICOLO 25-NOVIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, rubricato "*Tutela penale dei diritti di proprietà industriale*", introducendo l'art. 25-*novies* del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di alcuni reati a tutela del diritto d'autore.

In particolare, è stata prevista la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*) e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, che sono qui di seguito sinteticamente descritti.

Reato di cui all'art. 171, primo comma, lettera *a-bis*), l.aut.

Tale fattispecie tutela l'interesse patrimoniale dell'autore di un'opera dell'ingegno e incrimina chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

Reati di cui all'articolo 171, terzo comma, l. aut.

Tale norma prevede una circostanza aggravante nel caso in cui tutti i reati di cui al primo comma dell'art. 171 sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Pur non essendo la formulazione dell'articolo 25-*novies* del Decreto affatto chiara, pare doversi interpretare il riferimento al terzo comma dell'art. 171 l.aut nel senso che la responsabilità dell'ente sorge soltanto nel caso in cui i reati di cui all'art. 171, primo comma (a differenza di quello *sub* lettera *a-bis*) siano circostanziati dall'aggravante in questione.

Reati di cui all'art. 171-*bis* l.aut.

Tale fattispecie tutela le opere dell'ingegno informatiche e, in particolare, i *software* e le banche di dati. Al primo comma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Al secondo comma, invece, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* l.aut., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* l.aut., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Reati di cui all'art. 171-*ter* l.aut.

L'art. 171-*ter* l.aut., primo comma, tutela, in particolare, le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo e cinematografico, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, anche multimediali, e punisce molteplici condotte abusive, quali, ad esempio, la duplicazione e la diffusione dell'opera stessa, nonché la detenzione e la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE. Punisce altresì molteplici condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto o che sono finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione delle opere protette di cui all'art. 102-*quater* l.aut.

Le condotte descritte dal primo comma dell'art. 171-*ter* l.aut sono penalmente rilevanti soltanto se commesse con il fine di lucro e per uso non personale.

Il secondo comma dell'art. 171-*ter* l.aut, invece, oltre a punire chi promuove o commette, nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate, i fatti di cui al primo comma, punisce molteplici condotte abusive (riproduzione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, etc.) aventi ad oggetto oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate. Ancorché la norma non preveda espressamente il fine di lucro, un orientamento giurisprudenziale richiede anche per le fattispecie di cui al secondo comma il fine di lucro previsto dal primo comma del medesimo articolo.

Accanto a tali condotte, il secondo comma dell'art. 171-*ter* l.aut. punisce il c.d. *file sharing*, cioè l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

I reati di cui agli articoli 171-*septies* e 171-*octies* l.aut.

L'art. 171-*septies* punisce i produttori e importatori che non comunichino alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

L' art. 171-*octies* l.aut, infine, punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2. Aree sensibili

Alla luce dell'operatività aziendale di DCM, il rischio più elevato di responsabilità dell'ente, seppur mitigato dalla necessità che i reati siano compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, si riscontra in relazione ai reati di cui agli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), 171-*bis* e 171-*ter* l.aut., in virtù

dell'utilizzo frequente, da parte dei Destinatari del Modello, di programmi per elaboratori protetti e di reti telematiche e all'impiego nell'attività sociale di opere dell'ingegno (ad esempio opere musicali nell'ambito dell'attività di promozione pubblicitaria). Le altre fattispecie, e in particolare quelle che riguardano soggetti che interagiscono direttamente con la SIAE (articoli 171-*septies* e 171-*octies* l.aut.), appaiono di limitata rilevanza.

Conseguentemente, i processi che appaiono maggiormente a rischio sono quelli riconducibili all'area Sistemi Informativi e, in particolare, quelli relativi alla gestione degli accessi alle reti telematiche, alla gestione dei programmi informatici utilizzati dalla Società e alla gestione delle credenziali per l'accesso e l'intervento sui sistemi informatici della Società. Appaiono, inoltre, sensibili tutti quei processi, anche afferenti ad aree diverse, comunque connessi all'utilizzo e alla gestione in genere di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

3. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire la commissione dei reati esaminati nella presente sezione, ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la commissione dei predetti reati.

Essi, in particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare le procedure aziendali previste dalla presente sezione e ad osservare la normativa sulla tutela del diritto d'autore.

4. Procedure specifiche

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, la Società adotta e applica procedure adeguate (anche di verifica e controllo) affinché la gestione e l'utilizzo, nell'ambito dell'attività sociale, di opere dell'ingegno protette avvenga nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore e in virtù di un titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti di utilizzazione. In particolare, sono adottati i seguenti specifici presidi:

- in relazione all'utilizzazione di opere dell'ingegno nell'ambito dell'attività promozionale della Società (in particolare, opere musicali e cinematografiche), la Società, attraverso costanti flussi informativi tra Direzione Marketing e Direzione Legale, verifica che l'utilizzazione di tale opere avvenga in virtù di contratto o di altro titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti;
- la Società ha adottato, in data 2 novembre 2009, il *Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, telefonici e di riproduzione delle Società Italiane del Gruppo Campari*. Tale Regolamento, pubblicato sul sito *internet* della Società e distribuito a tutti i dipendenti della Società, tra il resto:
 - disciplina l'utilizzo dei personal computer aziendali e prevede che i programmi per elaboratore (*software*) siano installati esclusivamente dal Servizio Information and Communication Technology (Servizio ICT) o dal

Servizio Helpdesk, con divieto per gli utenti di installare e/o utilizzare programmi differenti e comunque di installare autonomamente programmi;

- disciplina l'utilizzo della rete aziendale del Gruppo Campari e della rete *internet* secondo elevati *standard* di sicurezza e protezione, in particolare vietando, durante l'orario di lavoro, l'utilizzo della rete *internet* per motivi non attinenti all'attività lavorativa e in ogni caso vietando le attività di carico e scarico di *freeware* e *shareware* e comunque di documenti e *files*, se non strettamente attinenti l'attività lavorativa e previa verifica della loro attendibilità, eventualmente mediante richiesta di parere al Servizio ICT;
- disciplina l'utilizzo del servizio di posta elettronica, vietandone l'uso per motivi diversi da quelli legati all'attività lavorativa e vietando in ogni caso l'invio di allegati e *files* non inerenti l'attività lavorativa.
- prevede, nel rispetto della riservatezza, attività di controllo sul volume traffico dati *internet*;
- la Società verifica periodicamente, attraverso adeguati strumenti tecnici, che i programmi presenti sui personal computer aziendali siano stati regolarmente installati secondo le procedure previste dal Regolamento e siano muniti di valida licenza d'uso;
- i programmi per elaboratore utilizzati dalla Società e dalle società italiane del Gruppo sono acquistati in via esclusiva e accentrata dal Direttore della Direzione Sistemi Informativi e installati sui *server* e/o sui personal computer aziendali dal Responsabile dell'area Infrastrutture Tecnologiche;
- i supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso *download* da *internet*, le credenziali per il *download*, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, sono custoditi presso gli uffici della Direzione Sistemi Informativi secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione del Direttore della Direzione stessa;
- la Società applica adeguate misure idonee a limitare o impedire l'accesso a taluni siti *internet* (c.d. *black list*, periodicamente aggiornata) o l'utilizzo di programmi che potrebbero agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione (sistemi c.d. *peer-to-peer*, di *file sharing* e affini);
- la Società organizza i sistemi informatici, attraverso un'attenta gestione delle credenziali e delle modalità di accesso, in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata.

IX - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24 E 25 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Gli articoli 24 e 25 del Decreto contemplano numerosi reati contro e in danno della pubblica amministrazione, dei quali si fornisce qui una breve descrizione.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (articolo 316-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (articolo 316-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (articolo 316-bis cod. pen.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (articolo 317 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non

dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (articoli 318, 319, 319- bis e 320 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (articolo 321 cod. pen.).

Istigazione alla corruzione (articolo 322 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (articolo 640, 2° comma, n. 1, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla

pubblica amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Alcuni dei reati contemplati dagli articoli 24 e 25 del Decreto presuppongono il coinvolgimento di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Appare utile, pertanto procedere all'approssimativa individuazione di dette categorie.

L'articolo 357 cod. pen. definisce, agli effetti della legge penale, pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

Analogamente, l'articolo 358 cod. pen. dispone che "*agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale."*

La qualifica di pubblico ufficiale è pertanto riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono funzioni pubbliche per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (articolo 358 cod. pen.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. (cfr., a titolo meramente esemplificativo, Cass. pen. n. 11417/2003 data ud. 21 febbraio 2003).

Inoltre, va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio o meno, né, tanto meno, se il soggetto del quale è necessario stabilire la qualifica, sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato o meno con l'organismo datore di lavoro, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione.

La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi. (cfr., *ex multis*, Cass. pen. 11417/2003 cit.; Cass. pen. SS. UU. ud. 13 luglio 1998).

Infine, si sottolinea che, *ex* articolo 322-*bis* cod. pen., per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono, a seconda delle funzioni esercitate, anche i seguenti soggetti:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione della responsabilità del corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

2. Processi sensibili

In considerazione dei rapporti che DCM intrattiene con le pubbliche amministrazioni o con soggetti che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, nella seguente tabella sono riportate le attività ritenute più specificamente a rischio di commissione dei predetti reati:

PROCESSO SENSIBILE	AMMINISTRAZIONE	FUNZIONE/I
--------------------	-----------------	------------

	O SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	AZIENDALE/I INTERESSATA/E
Attività per la tutela degli interessi sociali e della categoria.	Autorità pubbliche nazionali e comunitarie	Presidenza e Affari istituzionali
Contenzioso giurisdizionale.	Autorità giudiziaria e collegi arbitrali	Affari legali - contenzioso
Procedimenti amministrativi in occasione di verifiche e sanzioni.	Pubblica amministrazione in genere (ivi incluse le autorità indipendenti)	Affari legali - contenzioso
Registrazione e deposito di atti e documenti sociali presso il Registro delle Imprese.	Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio	Affari legali - societario
Informazione societaria.	Consob – Borsa Italiana S.p.A.	Affari legali - societario - <i>Investor Relation</i>
Registrazione diritti di proprietà intellettuale.	Ufficio Italiano Marchi e Brevetti - UAMI	Affari legali - marchi
Richieste di provvedimenti concernenti l'attività sociale, quali licenze, approvazioni e autorizzazioni varie.	Amministrazioni centrali e locali e Autorità comunitarie	<i>Product supply chain</i>
Acquisto fascette fiscali.	Agenzia delle Dogane	<i>Customer management</i>
Verifiche fiscali.	Guardia di Finanza	Direzione amministrativa
Pagamento accise.	Agenzia delle Dogane	Direzione amministrativa
Verifiche fiscali, richieste di informazioni e pareri.	Agenzia delle Entrate	Direzione amministrativa
Reportistica mensile in relazione a partecipazioni, finanziamenti, conti correnti e linee di credito.	Banca d'Italia	Direzione amministrativa
Organizzazione concorsi a premio.	Ministero delle	Direzione

	Attività Produttive	Commerciale - <i>Trade Marketing</i>
Organizzazione eventi e promozioni.	Enti locali	Direzione commerciale - <i>Trade marketing</i>
Rilascio permessi, autorizzazioni e concessioni edilizie.	Enti locali	Direzione <i>real estate</i>
Richieste e gestione di finanziamenti pubblici.	Ministero dello Sviluppo Economico - Regioni	Direzione <i>real estate</i>
Richieste di autorizzazioni e certificazioni.	Vigili del Fuoco - ASL - Arpa	Direzione <i>real estate</i> - <i>Product supply chain</i>
Conclusione e gestione rapporti contrattuali.	Aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Italgas, etc.)	Direzione <i>real estate</i>
Accertamenti e verifiche qualità dei prodotti; ispezioni presso gli stabilimenti.	Ministero della Salute - ASL - Arpa - Laboratori pubblici di analisi	Direzione qualità
Gestione trattamento dati personali.	Garante per la Protezione dei Dati Personali	Sistemi informativi
Conclusione e gestione rapporti contrattuali.	Imprese telefoniche	Sistemi informativi
Espletamento verifiche e controlli e rilascio autorizzazioni e certificazioni in materia di sicurezza ambientale, sanitaria e di prevenzione incendi.	ASL - Arpa - Vigili del Fuoco - Enti locali - Forze di Polizia (NAS e NOE) - Enti notificati - Prefettura, ISPESL	Diretori di stabilimento
Gestione retribuzione e contribuzione del personale.	INPS - INAIL	Direzione risorse umane
Ammortizzatori sociali e altri rapporti.	Ministero del Lavoro	Direzione risorse umane
Verifiche in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro.	Ispettorato del Lavoro	Direzione risorse umane - <i>Product supply chain</i>

3. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano ai Destinatari e, in ogni caso, ai componenti gli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori di DCM nonché a collaboratori esterni, consulenti e *partner* a vario titolo, anche in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (articoli 24 e 25 Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

4. Divieti specifici

Nello specifico è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Gli omaggi consentiti sono di modico valore ovvero volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* del Gruppo.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, *etc.*) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- richiedere prestazioni a consulenti, fornitori e *partner* in genere che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di consulenti, fornitori e *partner* in genere, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale specifico, al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

5. Procedure specifiche

Ai fini del rispetto delle regole e dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari si attengono, sia in Italia sia all'estero, alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello.

- Ai Destinatari che materialmente intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per conto di DCM deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società mediante apposita procura o delega interna scritta.
 - L'OdV deve essere informato di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione.
 - I contratti tra DCM e consulenti, fornitori e *partner* in genere che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per conto di DCM, devono:
 - essere conclusi in forma scritta;
 - specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la pubblica amministrazione.
 - I consulenti e *partner* devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
 - I consulenti, fornitori e *partner* che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione per conto di DCM dichiarano, nei contratti, di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle sue implicazioni per la Società, del Codice Etico e del Modello e di impegnarsi a rispettarli, astenendosi dal compiere attività che potrebbero configurare uno dei reati contemplati dal Decreto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
 - Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
 - I soggetti responsabili delle competenti funzioni devono partecipare alle ispezioni e verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio in materia tributaria, lavoristica ovvero di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro).
- Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.

Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

5.1 Procedure specifiche di gestione delle risorse finanziarie

Affinché il Modello possa svolgere validamente la propria funzione preventiva in relazione ai reati previsti dal Decreto, e in particolare dagli articoli 24 e 25, devono essere adottate procedure aziendali particolarmente prudenti per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie.

Tale area infatti si connota per la particolare esposizione al rischio di commissione di reati.

Per questi motivi, la Società ha individuato, nell'ambito del sistema dei pagamenti adottato, le procedure e i protocolli più idonei a prevenire la commissione di reati all'interno dell'ente, con specifico riguardo agli aspetti autorizzativi e alla modalità di pagamento.

In particolare:

- sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti di valore superiore a € 1000,00, salvo casi esaurientemente motivati edocumentati;
- sono previste apposite procedure informatiche di autorizzazione e controllo relative alla gestione dei pagamenti, dall'emissione dell'ordine sino all'attività di pagamento;
- le note spese devono essere viste dai diretti superiori del richiedente in conformità alla specifica procedura vigente; sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela, vigenti o che venissero adottate in futuro per lo svolgimento di attività connesse a specifici processi sensibili;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse finanziarie devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

X - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ARTICOLO 25-OCTIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel *corpus* del Decreto il nuovo articolo 25-*octies*, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (articolo 10, 5° e 6° comma, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto, infatti, la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

Si descrivono brevemente le fattispecie incriminatrici.

Ricettazione (articolo 648 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (articolo 648-*bis* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis* cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili che DCM ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie in genere;

- gestione dei rapporti con fornitori/clienti/*partner* con particolare riferimento alle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c a favore di fornitori/clienti/*partner*.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie criminose di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei predetti reati, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne in materia di antiriciclaggio.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- verificare la congruità delle offerte commerciali di vendita/acquisto rispetto alle specifiche tecniche;
- verificare la rispondenza dei servizi e/o prodotti forniti/acquistati, rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore per importi complessivamente superiori a € 12.500,00, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; mantenere evidenza delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande per importi superiori, complessivamente, a € 12.500,00.

XI - REATI TRANSNAZIONALI (ARTICOLO 10 LEGGE 146/2006)

1. Fattispecie rilevanti

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ampliando altresì, *ex* articolo 10, l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella detta legge si applicano, infatti, le disposizioni di cui al Decreto.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra:

- reati di associazione per delinquere (articolo 416 cod. pen.), associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis* cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR n. 43/1973) e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 DPR n. 309/1990);
- reati relativi all'immigrazione clandestina (articoli 12, 3° comma, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del decreto legislativo 286/1998);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* cod. pen.) e di favoreggiamento personale (articolo 378 cod. pen.)

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili, in ordine al rischio di commissione di reati transnazionali, che DCM ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con controparti estere, con particolare riferimento all'attività di gestione delle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c stranieri a favore di fornitori/clienti/*partner*/uffici di rappresentanza;

- gestione del contenzioso transnazionale, con riferimento ai reati di intralcio alla giustizia;
- assunzione del personale, con riferimento ai reati concernenti l'immigrazione clandestina.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato transnazionale.

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati transnazionali, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, i Destinatari sono tenuti a:

- conoscere la normativa italiana e straniera applicabile;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/partner stranieri;
- determinare i criteri di selezione di controparti straniere per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti (ad esempio determinazione dei requisiti minimi di cui le controparti devono essere in possesso e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*; identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti *standard*; identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; verifica di onorabilità e professionalità delle controparti contrattuali straniere);
- rispettare la normativa applicabile in materia di immigrazione, nell'ambito dei procedimenti di assunzione del personale, verificando, per i cittadini extracomunitari, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato;
- segnalare OdV eventuali criticità o anomalie.

XII - REATI ASSOCIATIVI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA **(ARTICOLO 24-TER DECRETO)**

1. Fattispecie rilevanti

L'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 – *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica* –, introducendo l'art. 24-ter del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti delitti, alcuni dei quali costituivano già in precedenza reati-presupposto, ancorché limitatamente ai casi di "transnazionalità", ai sensi della legge 146/2006:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.);
- sequestro a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso;
- delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di essi, esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma secondo, lett. a), n. 5 cod. proc. pen.)

In considerazione dell'attività di DCM, il rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati connessi al traffico di armi e sostanze stupefacenti ovvero del delitto di sequestro a scopo di estorsione o di scambio elettorale politico-mafioso appare invero poco rilevante.

Più rilevanti appaiono, invece, il reato di associazione per delinquere, considerata la sua trasversalità, nonché il reato di associazione di tipo mafioso (e delitti connessi).

Si descrivono sinteticamente tali fattispecie.

Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)

Tale fattispecie si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. La pena è differenziata in base al ruolo ricoperto all'interno dell'associazione, al numero degli associati e ai reati-fine.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)

Tale fattispecie punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività

economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

2. Aree sensibili

Considerato il carattere “trasversale” dei reati associativi, i rischi di commissione dei reati poc’anzi descritti riguarda potenzialmente tutti i processi e le attività aziendali. Per quanto concerne, nello specifico, il reato di associazione di tipo mafioso, sono particolarmente sensibili i processi che prevedono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

Ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato previste dall’art. 24-ter del Decreto o che comunque agevolino la commissione di tali reati.

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione, i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare e osservare il Codice Etico della Società e il presente Modello;
- agire, nell’esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti aziendali, in adesione ai principî generali di legalità, correttezza e onestà;
- segnalare all’Organismo di Vigilanza la commissione o la sospetta commissione, da parte di Destinatari, dei reati di cui alla presente sezione.